

Prot: UE20/139

Spett.le  
**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
*Dott.ssa Marta Chicca*  
Direttore Direzione Mercati Retail e  
Tutele dei consumatori di energia - DMRT  
[mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it)

Roma, 20 novembre 2020

Oggetto: Richiesta proroga termini artt. 6.1, 6.2, 6.3 Delibera 429/2020/R/com

Spett.le ARERA,

con la Delibera 429/2020/R/com recentemente pubblicata sono state disciplinate le proroghe delle agevolazioni tariffarie a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016 nel Centro Italia e il 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. In particolare, tra quanto disposto dal provvedimento, gli art. 6.1, 6.2 e 6.3 prevedono obblighi a carico delle imprese di vendita, da adempiere entro tempistiche estremamente sfidanti (20 gg dalla data di pubblicazione della Delibera, quindi entro giovedì 26 novembre prossimo) e peraltro non esplicitamente previsti nel dettato normativo del DL 14 agosto 2020, n. 104, per:

- Comunicare ai soggetti interessati un avviso testuale sulla possibilità di usufruire fino al 31 dicembre 2020 delle agevolazioni tariffarie e le relative modalità per poterlo fare;
- Rendere disponibili sui propri siti web gli avvisi testuali, i riferimenti normativi e regolatori applicabili e i moduli necessari per presentare l'istanza di agevolazione;
- Rendere disponibili tali moduli presso gli eventuali sportelli fisici aperti al pubblico.

Alcuni dubbi interpretativi sull'articolato della Delibera e la particolare situazione, caratterizzata sia da diversi dossier aperti su tematiche di alto rilievo che richiedono l'attenzione degli operatori (DCO 445/2020/R/eel OGdS, Codice di condotta commerciale, etc...) che dalla situazione di emergenza da Covid-19 e le conseguenti norme restrittive in vigore su tutto il territorio italiano, rendono le tempistiche previste difficilmente rispettabili da parte della totalità degli operatori.

Innanzitutto, in merito al bacino di utenza a cui gli avvisi dovranno essere inviati ai sensi degli articoli 6.1 e 6.2, riteniamo che l'unica interpretazione in linea ai citati articoli, e in particolare al testo della comunicazione previsto da ARERA, sia che tali avvisi debbano essere inviati ai soggetti titolari di forniture attive alla data del sisma site nei Comuni presenti negli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto 189/16 e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. In tale modo, saranno raggiunti i clienti che già beneficiano dell'agevolazione,

e continueranno a beneficiarne fino al 31/12/2020, e i clienti dei grandi Comuni che potrebbero avere titolo a richiedere le misure agevolative, presentando apposita istanza entro il 31/12/2020. Per le forniture passate dalla data degli eventi sismici ad oggi ad altro venditore, la suddetta comunicazione dovrebbe essere a nostro avviso inviata dal solo venditore che gestisce in quel momento la fornitura, per non generare confusione nei clienti e minimizzare l'onere a loro carico di trasmissione dell'istanza per l'ottenimento dell'agevolazione. Al contempo, tuttavia, i distributori dovrebbero informare i venditori uscenti circa l'esistenza dell'agevolazione, affinché la fattura unica o di conguaglio sia emessa in modo corretto.

È indispensabile lasciare alle imprese di vendita, comunque già attivatesi a tal fine, un periodo di tempo adeguato a portare a termine le attività di verifica e raccolta delle informazioni necessarie a individuare i clienti interessati, predisporre i moduli per la presentazione delle istanze e, soprattutto, portare a termine le attività di comunicazione degli avvisi.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, nell'ottica di semplificare e velocizzare l'iter di trasmissione e facilitare l'implementazione delle disposizioni della Delibera richiediamo che, in alternativa alla modalità cartacea, sia data facoltà agli operatori di trasmettere le comunicazioni scritte di cui agli artt. 6.1 (posto quanto sopra evidenziato) e 6.2 tramite trasmissione telematica via e-mail o via link trasmesso con sms e, come già previsto dal comma 6.3, direttamente tramite il sito web del venditore.

In ogni caso, riteniamo altamente auspicabile che in aggiunta alle semplificazioni procedurali prima richieste, l'Autorità proroghi i termini previsti dalla Delibera di 10 giorni, in modo da concedere alle imprese di vendita un periodo di tempo congruo per svolgere efficacemente e correttamente le attività di predisposizione dei moduli e di comunicazione degli avvisi testuali e prevenire così eventuali disservizi per i clienti finali.

Certi dell'attenzione che vorrete riservare alle nostre proposte, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Andrea Zaghi